

E) Da ultimo, con D.A. n. 70/gab/2014 del 6 agosto 2014, l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha apportato "***Modifiche al calendario venatorio 2014/2015***", disponendo l'estensione dell'apertura anticipata della caccia alla specie **Colombaccio** il giorno 6 settembre, nonché la registrazione del numero dei capi di selvaggina migratoria nel tesserino regionale **alla fine della giornata di caccia**.

Avverso i provvedimenti sopra indicati, illegittimi per quanto si dirà appresso, viene proposto il presente ricorso, fondato sui seguenti motivi in

### **DIRITTO**

**In via preliminare**, la ricorrente associazione ravvisa l'opportunità di una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, costituito principalmente da:

1) legge quadro statale (L. 11 febbraio 1992 n. 157 e ss.mm.ii.), la quale recepisce e attua (cfr. art. 1, comma 4) sia le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sia ancora la Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, sia infine la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979;

2) legge regionale siciliana 1° settembre 1997 n. 33 e ss.mm.ii, la quale, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 12 gennaio 2000 n. 4, dei successivi interventi legislativi modificativi, nonché delle innumerevoli pronunce di codesto TAR e del CGA in ordine alla legittimità